



Comune di Assago

Città Metropolitana di Milano
Area Ambiente e Istruzione

RELAZIONE

Relazione art 14- comma 3- del D.Lgs. 201/2022

**Servizio di recupero/trattamento della Frazione
Indifferenziata**

EER 20.03.01

AREA AMBIENTE E ISTRUZIONE

Dott.ssa Liana Castaldo

Relazione ex art. 14 – comma 3- D.Lgs 201/2022
Comune di Assago

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI EER 200301
Importo dell'affidamento	€ 1.975.500,00.=– importo da quadro economico, comprensivo costi manodopera e IVA esclusa
Ente affidante	Comune di Assago
Tipo di affidamento	Appalto di servizio (Art. 71 D.Lgs 36/23)
Modalità di affidamento	tramite procedura a evidenza pubblica (D.Lgs. 201/2022, art.14, comma 1, lett. a)
Durata dell'affidamento	Mesi 30 (trenta) oltre mesi 12 (dodici) proroga ex art. 120 – comma 10 , oltre proroga mesi 6 (sei) ex art. 120 comma 11 D.lgs 36/2023
Territorio e popolazione interessata dal servizio	9.443 Abitanti

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Dott.ssa Liana Castaldo
Ente di riferimento	Comune di Assago
Area funzionale	Area Ambiente e Istruzione
Telefono	02.457821
Email	ecologia@comune.assago.mi.it

PREMESSA

Il D.lgs. 23/12/2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, all’art. 14, comma 2 prevede per l’ente locale, che deve provvedere all’affidamento di un servizio pubblico di rilevanza economica, quanto segue: *“Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”*

Lo stesso art. 14 al comma 3 afferma: *“Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, **prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta...**”*

La presente relazione, redatta dunque ai sensi dell'art. 14 comma 3 di suddetto D.Lgs., persegue l'obiettivo di dimostrare che l'affidamento a operatori economici scelti mediante procedura aperta, assicura il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione. Per mezzo della presente relazione si intende inoltre garantire adeguata informazione alla collettività.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La nozione di "servizio di igiene ambientale" è desumibile dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell'ambiente), venendo ivi definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento. Al riguardo, è del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa ad esso applicabile.

Il D.lgs. 23/12/2022 n. 201 definisce chiaramente all'art. 2 comma 1 lett. c come "servizi di interesse economico generale di livello locale" o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Per il servizio di trattamento della Frazione Indifferenziata (EER 200301), oggetto della presente relazione e valutazione, risultano ricorrere le caratteristiche affinché la gestione stessa possa rientrare nella categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica; come ribadito dalle sentenze della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Controllo Lombardia/531/2012/PAR del 17/12/2012 e 20/2014/PAR del 14/01/2014) *"la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell'utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio"*. La natura del servizio in tali termini è stata confermata anche dalle pronunce dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato in numerosi pareri.

Alla luce dei differenti e numerosi interventi legislativi, referendari e giurisprudenziali che ha subito la disciplina relativa all'affidamento ed alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, qual è senz'altro il servizio di igiene integrato, ad oggi la disciplina di riferimento è dettata dal D. Lgs. 201/2022.

In sintesi, nelle more dell'emanazione di una nuova normativa nazionale conforme alle indicazioni date dalla Corte Costituzionale, risultano applicabili in materia le seguenti normative:

- *la disciplina comunitaria;*
- *il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di Regione Lombardia;*
- *il D.lgs. n. 201/2022*

Sulla base di tale previsione normativa, i possibili modelli che l'Amministrazione comunale può scegliere per la gestione del servizio igiene urbana, sono i seguenti:

a) attraverso l'affidamento diretto, c.d. in house providing, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia l'assoggettamento ai vincoli disposti dalle vigenti normative;

b) mediante il mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica (appalto) il soggetto affidatario in applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 36/2023;

*c) attraverso il **c.d. partenariato pubblico – privato** (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una 'gara a doppio oggetto' per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio).*

Infine, a seguito della Legge n. 190/2014, viene previsto che a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni organizzino lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (tra cui è richiamato espressamente il servizio rifiuti) mediante ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente (in coerenza, con quanto previsto dall'art 200 del D.Lgs. 152/2006 che aveva già previsto l'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali ottimali). La scelta della forma di gestione spetta agli enti di governo degli ATO.

Considerato che Regione Lombardia non ha previsto l'istituzione degli ATO nel rispetto delle indicazioni del comma 7 dell'art 200 del d.lgs. 152/2006, il Comune è l'ente che affida il servizio di gestione dei rifiuti urbani e appare pertanto necessario ed opportuno per il Comune di Assago, provvedere ad un nuovo affidamento del servizio, in un quadro di tutela prioritario degli utenti, dei consumatori e, soprattutto, dell'ambiente.

Dall'evoluzione di tale quadro, unitamente all'evoluzione delle disposizioni di ARERA, emerge altresì la possibilità per Città Metropolitana di Milano, di assumere, per i territori di propria competenza, un ruolo centrale nell'individuazione di possibili forme di aggregazione territoriali per tali servizi. Al fine di evitare possibili futuri contenziosi che potrebbero insorgere nel trasferimento del servizio a tali possibili scenari di aggregazione territoriale, durante l'esecuzione del servizio da parte del nuovo soggetto gestore, sarà necessario che gli eventuali atti di affidamento del servizio contemplino espressamente la possibilità della risoluzione anticipata del servizio, rispetto alla durata indicata nel bando di gara.

La gestione del servizio

Si ritiene opportuno esaminare, seppur sinteticamente, i differenti modelli gestori del servizio al fine di fornire elementi utili alla scelta di un modello gestorio piuttosto che un altro.

Gestione in house providing

Già l'art. 113, comma 5, lett. c), T.U.E.L. e s.m.i., stabiliva che l'erogazione del servizio pubblico locale può avvenire attraverso il conferimento della titolarità del servizio «a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

Tali requisiti sono la proprietà, da parte dell'ente pubblico, del capitale sociale del soggetto affidatario e l'esercizio sul medesimo di una forma di controllo analogo a quella svolta sui propri servizi, e l'esercizio, da parte della società affidataria, della quota prevalente della sua attività a favore dei soci. Da ciò deriva, nell'ipotesi di scelta di un tale modello operativo:

1. la necessità che l'ente sottoscriva interamente il capitale sociale, il che deve avvenire, in tutto o in parte, in data antecedente l'avvio di una tale modalità di esercizio del ciclo dei rifiuti;
2. l'onere dell'esercizio sulla società in house di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da effettuare mediante a) richieste di rapporti alle società; b) richieste di esibizioni documentali; c) visite ispettive, d) accesso fisico a luoghi e cose;
3. l'inserimento, in contratto di servizio all'uopo redatto, di specifiche clausole che regolino in maniera adeguata il sistema di informazione e di verifica sulla gestione del servizio affidato alla società;
4. l'obbligo dell'approvazione preventiva e/o successiva dei relativi atti;

5. l'onere dell'approvazione di una relazione con la quale vengono definiti i piani di investimento di breve e lungo periodo nonché il budget dettagliato relativo all'esercizio di successivo;
6. l'obbligo del consolidamento dei bilanci della società in house;
7. l'onere della gestione diretta del personale;
8. la necessità del rispetto delle procedure pubblicistiche sia in materia di assunzione del personale che per quanto attiene le modalità di affidamento di appalti pubblici.

Da tali premesse emergono una serie di criticità nella gestione del servizio in house providing di non agevole soluzione in una congiuntura in cui i servizi attuali e complementari dell'Igiene urbana sono già stati affidati ad impresa terza a seguito di gara ad evidenza pubblica e risulta pertanto poco efficace intraprendere un percorso verso società in house per il solo servizio di trattamento di un rifiuto.

Gestione mediante società mista pubblico-privata

Le società miste sono società a partecipazione pubblica e privata. Esse rappresentano una modalità di gestione di servizi pubblici locali da parte dell'Amministrazione, alternativa rispetto all'esternalizzazione effettuata mediante l'affidamento a soggetti terzi selezionati con gara, nonché rispetto alla gestione in house providing.

In tali ipotesi non si realizzerebbe un "affidamento diretto" alla società mista, ma piuttosto un "affidamento con procedura di evidenza pubblica" dell'attività "operativa" della società mista al partner privato, tramite la stessa gara volta alla individuazione di quest'ultimo, configurandosi nel caso di specie una gara a doppio oggetto (affidamento del servizio e ricerca del socio) in cui le prestazioni relative ai servizi da svolgere siano state concretamente, precisamente, temporalmente ed oggettivamente specificate nella gara pubblica. La Corte di Giustizia ha, infatti, ritenuto l'ammissibilità dell'affidamento di servizi a società miste, a condizione che si svolga in unico contesto una gara avente ad oggetto la scelta del socio privato (socio non solo azionista, ma soprattutto operativo) e l'affidamento del servizio già predeterminato con obbligo della società mista di mantenere lo stesso oggetto sociale durante l'intera durata della concessione." (Tar Lazio, sez. II bis, del 15 marzo 2015 n. 4010).

Da ciò deriva, nell'ipotesi di scelta di un tale modello operativo:

1. l'onere dell'Ente pubblico partecipante di corrispondere emolumenti ai suoi rappresentanti della società mista;
2. l'onere dell'Ente pubblico partecipante di contribuire finanziariamente al funzionamento degli organi societari della mista;
3. la necessità di un controllo costante e non sempre agevole su atti ed organi societari;
4. la difficoltà di stabilire la durata della società mista, durata cui va necessariamente commisurata la sostanza del piano industriale presentato in sede di gara dal partner privato, in considerazione della possibile operatività, in un prossimo futuro, dell'Ambito unico regionale in materia di rifiuti al cui ente di governo sarà, per legge, devoluta la scelta della modalità di gestione del servizio.

Oltre al complesso aspetto del percorso che porterebbe ad una partecipazione societaria, valgono le riflessioni espresse sopra per il modello società in house e riferite alle criticità di un servizio di trattamento della Frazione indifferenziata affidato con tale modalità.

Ricorso al mercato

Altra modalità di gestione del servizio di igiene integrato, ricorrendo anche in questo caso all'esternalizzazione, è il modulo tradizionale del ricorso al mercato: ossia l'individuazione del soggetto

gestore all'esito di una gara ad evidenza pubblica (appalto) in applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Da ciò deriva, nell'ipotesi di scelta di un tale modello operativo:

1. la gara di rilievo comunitario a garanzia del rispetto dei principi comunitari di trasparenza, parità, concorrenza, non discriminazione tra gli operatori del settore;
2. la scelta di un partner privato di provata solidità finanziaria (a mezzo produzione di referenze bancarie, esibizione di bilanci, etc.) ed esperienza nel settore di riferimento per richiesta, a comprova dei requisiti di ammissione ai fini dell'aggiudicazione, di dimostrazione dell'avvenuta gestione di servizi analoghi e di un volume di affari di ammontare pari / superiore a quello oggetto dell'appalto;
3. l'eliminazione dei costi di gestione legati alla costituzione di società miste e/o in house providing;
4. risulta compatibile con l'eventuale costituzione dell'ATO o di altre formali aggregazioni approvate dagli Enti sulla base della previsione di affidamento per massimo 4 anni e dell'inserimento, nel bando di gara e relativo disciplinare, di una ipotesi di recesso anticipato e concordato tra le parti nell'ipotesi di entrata a regime di tali soggetti aggregatori nel corso della vigenza contrattuale;
5. spoglia l'Ente di ogni aspetto gestionale (pur rimanendo titolare del servizio sino all'entrata in vigore di eventuale ATO), affidandolo ad un soggetto formalmente e sostanzialmente terzo;
6. consente di esercitare una forma di controllo attraverso la nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto, quale organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione, investito di uno specifico incarico e sul quale ricade la responsabilità per la proficua realizzazione del rapporto negoziale con l'affidatario. Tale figura prevista dall'Art. 114 del D.Lgs. 36/2023 ha, infatti, la duplice finalità di sollevare gli altri uffici dell'Amministrazione di tutte le attività di controllo sul servizio e di far sì che il soggetto gestore renda un servizio efficiente, efficace e di qualità alla collettività servita.

SCELTA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE APPALTO A TERZI E MOTIVAZIONE

Alla luce di quanto evidenziato, attualmente, **la scelta amministrativa riferita al Servizio di trattamento della Frazione Indifferenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Assago, non può che essere orientata verso ricorso al mercato, ossia all'individuazione del soggetto gestore all'esito di una gara ad evidenza pubblica**, in applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 36/2023 anche alla luce del fatto che tale servizio risulta essere complementare ad altri servizi di igiene urbana già affidati con il medesimo criterio e a seguito di esperimento di gara ad evidenza pubblica in cui proprio il lotto riferito al Servizio di trattamento della Frazione Indifferenziata risultò andare deserto così come preso atto con propria determinazione n. 242/25 "Preso d'atto Lotto deserto -Gara Servizio Nettezza Urbana -Lotto 2 -trattamento della Frazione Indifferenziata del Rifiuto Solido Urbano – EER 200301 Cig B3F17B1DC5.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Caratterizzazione del territorio

Assago è un comune di 9.443 abitanti della Città Metropolitana di Milano,

Dati territoriali

Comune	Popolazione	Famiglie	Utenze domestiche	Utenze non domestiche	Superficie(Kmq)
ASSAGO	9.443	4.108	4.862	1.300	8,2 Kmq

Obiettivi del progetto

Per l'attuale sistema dei servizi di raccolta è prevista l'implementazione di interventi mirati al miglioramento dei risultati riferiti alla percentuale di Raccolta Differenziata in cui si prevede di integrare il sistema di controllo e monitoraggio dei servizi in coerenza con lo **Schema Regolatorio I** previsto dalla Delibera ARERA n.15/2022 e di prevedere il monitoraggio dei conferimenti alle principali frazioni di rifiuto raccolte con la modalità domiciliare e non.

Tale obiettivo permette di acquisire un **maggior controllo delle attività svolte dal gestore ed una maggiore responsabilizzazione dei comportamenti da parte delle singole utenze.**

Il Servizio di Trattamento della Frazione Indifferenziata pertanto, risentirà positivamente di tali interventi poiché mirati al raggiungimento di tre obiettivi principali:

Ambientale: attraverso la riduzione dell'impatto ambientale nella gestione dei rifiuti, non solo in termini di riduzione della produzione a monte e del rifiuto destinato a discarica a valle, ma anche di contenimento degli impatti legati al movimento dei mezzi di raccolta ed al conseguente consumo delle risorse energetiche;

Economico: attraverso la possibilità di contenere i costi di servizio e di trattamento servizi da parte dell'utenza, permettendo l'associazione del concetto di "consumo di servizio" al costo della tassa o della tariffa;

Sociale: l'utente non è più soggetto passivo nel sistema rifiuti, ma, attraverso una maggiore trasparenza del valore economico dei servizi di raccolta, ha la possibilità di adattare le proprie esigenze al servizio, diventando così soggetto attivo, responsabile e consapevole delle opportunità e delle criticità nella gestione dei propri rifiuti.

Relativamente alla qualità del rifiuto conferito, oltre al servizio dell'Agente Accertatore, l'affidatario predispone e attua, per l'intera durata del contratto, un piano di controllo della conformità dei conferimenti che prevede controlli a campione dei rifiuti conferiti dalle utenze per verificare l'effettiva compatibilità tra rifiuto conferito e contenitore al fine di supportare le utenze rispetto alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti e rilevare eventuali criticità.

La distribuzione territoriale e temporale dei controlli è tale da garantirne la rappresentatività rispetto al numero complessivo di utenze, alla tipologia, alle quantità di rifiuti conferiti per ogni frazione, alle caratteristiche del territorio (centro storico, periferia, zone commerciali, zone industriali, zone turistiche, zone a bassa densità abitativa ecc.) e alla variabilità nel tempo del sistema di raccolta dei rifiuti.

Ambito di intervento

Il Servizio oggetto della gara è il trattamento della Frazione indifferenziata del rifiuto solido urbano prodotto in territorio di Assago.

Seguono dati e informazioni che illustrano a livello dimensionale l'ambito di intervento del Servizio:

-I rifiuti solidi urbani (EER 200301) sono prodotti nell'intero territorio comunale che ha una superficie di kmq 8,2 comprendente il centro abitato, la zona terziaria e alcuni insediamenti sparsi.

-L'estensione delle strade comunali è pari a km 25,00;

-I parchi e i giardini comunali di fruizione, occupano una superficie pari a circa mq. 450.000.=

-La popolazione residente al 31/12/2025 è pari a 9.443 abitanti.

-La percentuale raggiunta di raccolta differenziata del Comune di Assago è pari a 52,53% (Dati 2024 -Fonte: Area Ambiente e Istruzione Comune di Assago)

Assetto della Raccolta Rifiuti Solidi Urbani

Le frazioni di rifiuto interessate dalle raccolte domiciliari, calendarizzate nel servizio, sono le seguenti:

- indifferenziato, residuo secco
- frazione organica, umido domestico
- carta e cartone
- imballaggi in plastica
- vetro, latte in banda stagnata e lattine in alluminio
- Sfalci vegetali (solo per le villette mono-bi familiari) ;

Il trasporto dei rifiuti e distanza dell'impianto

La distanza stradale massima dell'impianto di trattamento della Frazione Indifferenziata dal territorio di Assago deve essere massimo di 90 km, di sola andata (calcolata rispetto alla sede municipale di via dei Caduti n. 7 ad Assago (MI) utilizzando l'applicativo Via Michelin - Calcola il tuo percorso - Tipo di itinerario: il più breve (distanza) - Auto) e non possono essere stazioni di trasferimento bensì unicamente impianti di destinazione finale.

Aspetti economici

Si riporta il riepilogo dei costi annuali stimati, fatti salvi aggiustamenti delle singole voci in fase di gara d'appalto, e fermo restando il non superamento del costo totale.

L'appalto ha per oggetto il servizio di **trattamento della Frazione Indifferenziata del Rifiuto Solido Urbano EER 200301**.

L'appalto sarà costituito da un lotto unico.

Rifiuti Urbani indifferenziati EER 200301	Annuale	30 mesi (servizio base)	Quinto d'obbligo	Proroga mesi 12 art. 120 - comma 10-	Proroga tecnica Mesi 6 art.120-comma11	30 mesi + 12 mesi + 6 mesi + quinto obbligo
Importo base totale	€435.000.=	€1.087.500.=	€217.500.=	€435.000.=	€217.500.=	€1.957.500.=
Di cui manodopera	€72.133.=	€180.332,50.=	€36.066,50.=	€72.133.=	€36.066,50.=	€324.598,50.=
IVA 10%	€ 43.500.=	€108.750.=	€ 21.750.=	€43.500.=	€21.750.=	€195.750.=
Totale						€ 2.153.250.=

La base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato, IVA esclusa, pari ad €/anno 72.133,00.= + IVA 10% di **€7.213,30.= per un totale di € 79.346,30.=**calcolati sulla base della stima delle ore di lavoro necessarie per svolgere il servizio compreso nell'Appalto e dei costi di personale per livello contrattuale di cui alle tabelle ministeriali vigenti.

Per il periodo **complessivo** comprendente i 30 (trenta) mesi del servizio, i 12 (dodici) mesi di proroga art. 120-comma 10 , i 6 (sei) mesi proroga tecnica art. 120 comma 11 D.lgs 36/2023, **i costi della manodopera risultano essere di € 324.598,50.= + IVA 10% per un totale di € 357.058,35.= non soggetti al ribasso.**

Ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del Codice resta ferma la possibilità per gli operatori economici di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato è CCNL "Igiene Ambientale Aziende Private".

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice gli operatori economici possono indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal presente Disciplinare. L'appalto è finanziato con risorse interne.

CONCLUSIONI

Il Servizio di Trattamento della Frazione Indifferenziata dei Rifiuti Solidi Urbani attraverso affidamento a terzi a seguito di gara ad evidenza pubblica (con offerta economicamente più vantaggiosa) , risulta garantire le migliori condizioni in termini di efficienza del servizio e di contenimento dei costi, anche alla luce dell'attuale assetto degli altri servizi complementari di Nettezza Urbana.

Da quanto sopra descritto, si rileva che, ai sensi degli articoli 14 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, l'affidamento in appalto mediante procedura ad evidenza pubblica (ex art. 71 D.Lgs 36/23) del servizio di trattamento della Frazione Indifferenziata dei rifiuti solidi urbani del Comune di Assago:

- è conforme ai principi di economicità, di efficacia e di trasparenza alla base del corretto agire dell'attività amministrativa della Pubblica Amministrazione, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario;
- è conforme ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, in materia di affidamento di servizi pubblici locali sia in ambito nazionale che comunitario;



Il Responsabile dell'Area
Ambiente e Istruzione
Dott.ssa Liana Castaldo